

ATTI PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Relatore:

- Avv. Giuseppe Debenedetto

Data: 9 novembre 2023



Scuola
iFEL
in collaborazione con

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

- **DIRETTA:** l'Ente opera con la propria struttura
- **ASSOCIATA:** comunità montane, convenzioni, consorzi, unioni di comuni
- **ESTERNALIZZATA:** affidamento all'esterno

NATURA DEL SERVIZIO (?)

- **SERVIZIO PUBBLICO:** l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 rinvia alla legislazione vigente sull'affidamento dei servizi pubblici locali
- **ATTIVITÀ STRUMENTALE:** servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento
- **PUBBLICA FUNZIONE:** trattasi di attività connotata dal trasferimento di poteri autoritativi, diverso dall'incarico di pubblico servizio

NATURA DEL RAPPORTO

- **CONCESSIONE:** affidamento attività di accertamento e riscossione; rapporto trilaterale (concessionario, Ente, contribuente); rischio operativo; traslazione di poteri dal Comune al concessionario
- **APPALTO:** affidamento di attività propedeutiche e di supporto alla gestione delle entrate; rapporto bilaterale (appaltatore, Ente); la titolarità resta in capo al Comune

AFFIDAMENTO: MODULI ORGANIZZATIVI

- **SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO MINISTERIALE:** attualmente distinto in due sezioni: 1) n. 90 (concessionari); 2) n. 37 (supporto)
- **SOCIETÀ A TOTALE CAPITALE PUBBLICO (*IN HOUSE*):** a condizione che rispettino determinati requisiti (controllo analogo, ecc.)
- **SOCIETÀ «MISTE» PUBBLICO-PRIVATE:** il cui socio privato deve essere iscritto all'albo o operatore UE (con requisiti equivalenti), scelto a mezzo gara
- **OPERATORI STATI UE:** con requisiti equivalenti, certificabili dall'autorità competente

STRUMENTI RISCOSSIONE COATTIVA

- **CARTELLA DI PAGAMENTO:** DPR 602/73(ADER)
- **INGIUNZIONE FISCALE:** RD 639/1910 (Comuni, concessionari)
- **AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO:** L. 160/2019 (dal 2020)

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO

- **RIFERIMENTI NORMATIVI: DPR 602/73, DD.Lgs. 37-46-112/1999**
- Del **Titolo I** si segnalano le seguenti disposizioni
- Art. 11 (oggetto e specie dei ruoli), art. 12 (formazione dei ruoli), art. 25 (cartella di pagamento), art. 26 (notifica della cartella di pagamento)
- Del **Titolo II** si segnalano le seguenti disposizioni
- Art. 50 (termine per l'inizio dell'esecuzione), art. 52 (procedimento di vendita), art. 62 (disposizioni particolari sui beni pignorabili), art. 63 (astensione dal pignoramento), art. 64 (custodia dei beni pignorati), art. 72-bis (pignoramento presso terzi), art. 72-ter (limiti di pignorabilità), art. 75-bis (dichiarazione stragiudiziale del terzo), art. 76 (espropriazione immobiliare), art. 77 (iscrizione di ipoteca), art. 86 (fermo di beni mobili registrati)

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO

- **IL RUOLO:** l'art. 10 del DPR 602/73 definisce il ruolo un «*elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario*»
- Si tratta di un elenco alfabetico contenente le generalità del contribuente, il periodo del tributo, la base imponibile, il tributo dovuto, i relativi interessi e le sanzioni
- Iscrivere a ruolo significa pertanto inserire nell'elenco il nominativo del debitore e la somma dovuta (con la procedura prevista dal Dm 321/1999)

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO

- **TIPOLOGIE DI RUOLO:** **ordinari** e **straordinari** (quest'ultimi formati solo quando vi è fondato pericolo per la riscossione: art. 3 d.lgs. 46/99)
- **LA CARTELLA DI PAGAMENTO:** è invece l'atto immediatamente discendente dal ruolo (ruolo e cartella rappresentano due facce della stessa medaglia)
- **L'ESTRATTO DI RUOLO:** è l'elenco delle somme dovute da ogni singolo debitore

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO

- **IMPUGNABILITÀ LIMITATA:** l'art. 3-bis del D.L. 146/21 ha stabilito che l'estratto di ruolo non è più impugnabile e che l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento è possibile solo in tre casi:
 - 1) in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto
 - 2) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui al DM n. 40/2008, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del D.p.r. 602/73
 - 3) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

RUOLO E CARTELLA DI PAGAMENTO

Va rivista la disciplina sui limiti all'impugnazione della cartella di pagamento tramite gli estratti di ruolo

Con la sentenza «monito» n. 190 del 17/10/2023 la Corte Costituzionale ha criticato i limiti sulla possibilità di impugnare la cartella di pagamento conosciuta tramite la consultazione degli estratti di ruolo ma ha dichiarato la questione inammissibile, chiedendo al contempo un intervento del legislatore.

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- **RIFERIMENTI NORMATIVI:**
- **RD 639/1910**
- **D.Lgs. 446/97**, art. 52 comma 6
- **L. 265/2002** (DL 209/2002), art. 4 comma 2-sexies
- **L. 244/2007**, art. 1 comma 224 lett. b)
- **L. 31/2008**, art. 36
- **D.L. 70/2011** (L. 106/2011), art. 7 comma 2 lett. gg) quater
- **L. 160/2019**, art. 1 comma 804

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- **RIFERIMENTI NORMATIVI:**
- **RD 639/1910:** testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato
- **D.Lgs. 446/97**, art. 52 comma 6
- 6. *La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.*

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- **RIFERIMENTI NORMATIVI:**
- **L. 265/2002** (DL 209/2002), art. 4 comma 2-sexies
*2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **in quanto compatibili**. ← ingiunzione rafforzata*
- **L. 244/2007**, art. 1 comma 224 lett. b): abroga il comma 6 dell'art. 52 d.lgs. 446/97

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- **RIFERIMENTI NORMATIVI:**
- **L. 31/2008** (DL 248/2007), art. 36

2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **in quanto compatibili**, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- **RIFERIMENTI NORMATIVI:**
- **D.L. 70/2011** (L. 106/2011), art. 7 comma 2 lett. gg) quater gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie:
 - 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, **in quanto compatibili**, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare;
- **L. 160/2019**, art. 1 comma 804 (→)

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- **RIFERIMENTI NORMATIVI:**
- **L. 160/2019**, art. 1 c. 804 (→)
- **L. 160/2019**, art. 1 c. 792 lett. f): **ELIMINAZIONE FILTRO DI COMPATIBILITÀ**
- *«gli enti e i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate degli enti delle **norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;**» (verifica di soggetti inadempienti per cartelle > 5.000)*
- Si risolvono così diverse questioni interpretative sulla gratuità delle iscrizione ipotecarie, sull'efficacia esecutiva dell'ingiunzione, ecc.)

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- **STRUMENTO ALTERNATIVO AL RUOLO:**
- L'ingiunzione fiscale – caduta in disuso successivamente all'entrata in vigore del DPR n. 43/1988 – viene ripristinata dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/97 e costituisce lo strumento generalizzato ed alternativo di riscossione, essendo rimessa all'amministrazione procedente la scelta tra iscrizione a ruolo ed ingiunzione

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

- **AMBITO DI APPLICAZIONE:**
- L'ingiunzione è applicabile non solo alle entrate tributarie (o in genere di diritto pubblico) ma anche a quelle di diritto privato, ove si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili, in virtù del potere di autoaccertamento della P.A. (Cass. 13587/1992)

Cass. 16855 del 2004: l'ingiunzione è utilizzabile anche per le entrate di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della P.A., ferma restando la necessità che il credito sia certo, liquido ed esigibile

Cass. 19669 del 2006: ammette l'uso dello strumento dell'ingiunzione fiscale anche per entrate privatistiche (si trattava di una retta di degenza ospedaliera da parte di una ASL) a patto che "il credito risulti da fatti oggettivi e sia liquidato su parametri normativi o amministrativi predeterminati". In questo caso l'atto ingiunzionale costituisce sia atto di precetto che titolo esecutivo

ENTI-SOGGETTI AUTORIZZATI AD UTILIZZARE L'INGIUNZIONE

- **COMUNI:** plurimo supporto normativo (legge 265/2002, legge 31/2008, legge 106/2011 e legge 160/2019)
- **SOCIETA' CONCESSIONARIE:** triplice supporto normativo (legge 265/2002, legge 31/2008 e legge 160/2019)
- **SOCIETÀ IN HOUSE, SOCIETÀ MISTE, SOGGETTI UE:** duplice supporto normativo (legge 31/2008 e legge 160/2019)

ENTI-SOGGETTI NON AUTORIZZATI AD UTILIZZARE L'INGIUNZIONE

- **AVVOCATI:** non è possibile per gli avvocati emettere l'ingiunzione fiscale a seguito di incarico legale attribuito dal Comune (CTR Toscana n. 107/2020; CTP Firenze, n. 418/2017; Trib. Pistoia n. 31/10/2014).
- CTR Toscana n. 107 del 23/1/2020 ha affermato che è nulla l'ingiunzione fiscale sottoscritta da soggetto esterno alla P.A. in forza di procura *ad litem*.

ENTI-SOGGETTI NON AUTORIZZATI AD UTILIZZARE L'INGIUNZIONE

- **AVVOCATI:**

- 1) il sistema di riscossione privilegiato previsto dal R.D. n. 639/1910 è riservato esclusivamente a determinati soggetti espressamente individuati dalla legge (*procedura speciale*)
- 2) l'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo e come tale può essere adottato solo dall'ente pubblico o da altri soggetti appositamente abilitati, a prescindere dalle sue caratteristiche di titolo esecutivo e di precetto che attengono alla dinamica dello svolgimento delle sue funzioni.
- 3) l'art. 52 introduce il *divieto di oneri aggiuntivi per il debitore* nel caso di affidamento a terzi della riscossione. Ne consegue che il costo previsto per l'incarico legale, non potendo essere richiesto al contribuente, finisce per gravare sulle casse dell'ente configurando così un danno erariale foriero di responsabilità per i soggetti che l'hanno causato.

L'INGIUNZIONE FISCALE NELLA L. 160/2019

- **Art. 1 comma 804:** *«Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792».*
- C. 794 = NO efficacia di titolo esecutivo per atti < 10 euro
- C. 795 = solleciti per atti < 10.000 euro
- C. 796-801 = rateizzazione
- C. 802 = interessi di mora
- C. 803 = oneri di riscossione e spese di notifica ed esecutive

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- **IN GENERALE:** introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 29 del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) per alcuni tributi erariali allo scopo di ridurre i tempi di recupero coattivo del credito tributario
- **ENTRATE LOCALI:** esteso alle entrate locali con la legge n. 160/2019; dal 2020 si concentra pertanto nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo e si passa dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento (o ingiunzione fiscale) a una procedura che non prevede più la notifica di un atto esecutivo (cartella di pagamento o ingiunzione)

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

Introdotta dalla L. 265/02, confermato dalla L. 106/11 e **L. 160/19**

Non va confuso con il funzionario responsabile del tributo, che sottoscrive gli atti impositivi, compresi l'ingiunzione fiscale, il fermo amministrativo, ecc., ma non può effettuare pignoramenti mobiliari e immobiliari (che riguardano la fase esecutiva e che spettano invece al resp./ufficiale della riscossione)

Si tratta sempre di una figura importante che assume una **funzione propulsiva per la riscossione coattiva** delle entrate locali

(→ modulo formativo «Il funzionario responsabile della riscossione», 16/11/2023 e 5/12/2023)

ALTRE NOVITÀ DELLA L. 160/2019

- **Eliminazione filtro di compatibilità:** sono applicabili tutte le norme del titolo II del Dpr 602/73 ad eccezione dell'art. 48-bis
- **Rateizzazioni:** un'altra novità riguarda l'introduzione di una specifica disciplina sulle rateizzazioni, sinora riservata ai regolamenti locali
- **Accesso banche dati:** la riforma prevede inoltre l'accesso alle banche dati fiscali, finora mai attivato nonostante tre interventi legislativi, nel 2002, nel 2007 e nel 2008. L'art. 17-bis, introdotto in sede di conversione in legge del DL 76/2020 consente ai Comuni di accedere all'anagrafe dei conti correnti, per cui si potranno vedere i conti correnti accesi dai contribuenti ma senza dati di carattere quantitativo su saldi e movimenti (informazioni comunque sufficienti per notificare alla banca la dichiarazione stragiudiziale di terzo insieme al pignoramento presso terzi).

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- **DA QUANDO?:** per avvisi di accertamento «emessi» a partire dal 1° gennaio 2020
- La norma fa riferimento agli atti emessi e non a quelli notificati
- *PERIODO SOSPENSIONE COVID-19*
- - art. 67 D.L. 18/2020: 85 giorni di proroga(per l'accertamento)
- - art. 68 D.L. 18/2020: per gli accertamenti divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018, il termine per la notificazione dell'ingiunzione è prorogato al 31/12/2023 ; per gli accertamenti divenuti definitivi *Scuola* nel 2019, il termine per la notifica dell'ingiunzione è prorogato al **iFEL** 25/6/2024 (+ 542 gg.)

RISCOSSIONE COATTIVA

- DECADENZA POST COVID-19**

Atti di accertamento divenuti definitivi nel	Termine notifica ingiunzione
2017	31 dicembre 2023
2018	31 dicembre 2023
2019	25 giugno 2024

- L'anno dell'accertamento definitivo non è l'anno di notifica, ma quello in cui è spirato il termine per effettuare il pagamento o per proporre ricorso: es. notifica effettuata il 15/11/2016, l'accertamento diventa definitivo nel 2017 (cioè dopo 60 giorni)

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- **«DOPPIO BINARIO»:**
- Dal 2020 si è aperta una fase a doppio binario, destinata a durare per qualche anno, fino a quando l'accertamento esecutivo non entrerà a pieno regime e sarà l'unico strumento utilizzabile per la riscossione coattiva
- INGIUNZIONE FISCALE: per gli accertamenti emessi entro il 31/12/2019
- ACCERTAMENTO ESECUTIVO: per gli accertamenti emessi dal 1° gennaio 2020

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- **CHE COS'E'?**
- ATTO AVENTE UNA TRIPLICE FUNZIONE
- 1) atto impositivo (avviso di accertamento)
- 2) titolo esecutivo (cartella / ingiunzione)
- 3) precetto (intimazione ad adempiere)

L'accertamento esecutivo non è suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo quando viene emesso per somme inferiori a 10 euro (c. 794 L. 160/2019). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superano l'importo di 10 euro

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- **CHE COS'E'?**
- ATTO AVENTE UNA TRIPLICE FUNZIONE: 1) atto impositivo; 2) titolo esecutivo; 3) precetto

BENEFICI

- Non è più necessario notificare il titolo esecutivo (cartella/ingiunzione)
- Si abbreviano i termini decadenziali: da 5 + 3 (accertamento + titolo esecutivo) a 5 (cfr. commi 161 e 163 LF 2007)
- Si eliminano i problemi riguardanti l'illegittimità del titolo esecutivo (cartella/ingiunzione) per invalida notifica dell'atto prodromico

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- **CHI?:**
- Comuni, province, città metropolitane, comunità montane, unioni di comuni, consorzi tra enti locali (complessivamente denominati «enti»)
- Sono escluse le Regioni e molte altre pubbliche amministrazioni (Asl, Camere di Commercio, ecc.)
- Si tratta di un ambito più ristretto di quello previsto dal D.L. 193/2016 per ADER, riferito in generale alle «amministrazioni locali» individuate dall'Istat

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- **CHI?:**
- ALTRI SOGGETTI ABILITATI (AFFIDATARI DI SERVIZI)
- Soggetti iscritti all'albo ministeriale
- Operatori stati membri UE
- Società *in house*
- Società miste
- Gestori rifiuti con contratti in essere al 31/12/2013

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

- **COSA?:**
- **Entrate tributarie e patrimoniali**
- **NO sanzioni al codice della strada**

Essendo entrate patrimoniali di diritto pubblico, dovrebbero rientrare nel perimetro applicativo della riforma. Tuttavia a TELEFISCO 2020 il Mef ha escluso l'estensione della riforma alle contravvenzioni stradali. Il Mef ritiene l'art. 206 del codice della strada una norma speciale rispetto alla disciplina contenuta nel comma 792 della legge di bilancio 2020.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ENTRATE TRIBUTARIE

- Tassa rifiuti (**TARI**), legge n. 147/2013: dal 2014;
- Imposta municipale unica (**IMU**: legge n. 160/2019): dal 2020
- Imposta comunale sulla pubblicità (**ICP**) e diritto sulle pubbliche affissioni (d.lgs. 507/93), fino al 2020;
- Canone installazione mezzi pubblicitari (**CIMP**), art. 62 d.lgs. 446/97: Corte cost. 141/2009, 218/2009, 18/2010; fino al 2020;
- Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (**TOSAP**), d.lgs. 507/93, fino al 2020;
- Imposta di soggiorno (istituita dal d.lgs. 23/2011);
- Imposta di sbarco (istituita dalla legge 44/2012), che si è trasformata in “contributo di sbarco” (L. 221/2015 c.d. “collegato ambientale”);

ACCERTAMENTO ESECUTIVO

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

- Canone occupazione di spazi e aree pubbliche (**COSAP**), art. 63 d.lgs. 446/97 (Corte cost. 64/2008), fino al 2020;
- Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, nonché canone mercatale (**CUP**), legge 160/2019: dal 2021; (?)
- **TARI corrispettiva** (art. 1 comma 668 L. 147/2013);
- Canone scarico e depurazione acque reflue: la natura tributaria è cessata dall'1/1/99 (Cass. S.U. 8103/2004) (ma giurisdizione C.T.) (Corte cost. 39/10);
- Canone servizio acquedotto;
- **Oneri urbanizzazione** (d.P.R. 380/2001);
- Entrate da **servizi a domanda individuale** (refezione scolastica,, soggiorni climatici, impianti sportivi, parcheggi a pagamento, ecc.), fitti e locazioni, ecc.

ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO

- E' un atto complesso, avente la funzione di accertamento della maggiore imposta dovuta, di titolo esecutivo e di precetto
- Deve rispettare diverse condizioni:
- 1) requisiti previsti dalla legge 296/06 (presupposti di fatto, ragioni giuridiche, imponibile accertato, aliquote, motivazione, sottoscrizione, ufficio a cui possono essere richieste informazioni, l'organo che effettua l'annullamento in autotutela, termini impugnazione, ecc)
- 2) l'intimazione ad adempiere
- 3) l'avvertimento che decorsi 90 giorni il carico sarà affidato al soggetto che provvede alla riscossione coattiva

ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

- Servizi a domanda individuale (refezione scolastica, asili nido, impianti sportivi, parcheggi, ecc.), fitti e locazioni
- Occorre una diffida/contestazione di addebito con richiesta di adempimento (messa in mora)
- CUP, componente suolo pubblico
- Seguire le indicazioni del regolamento comunale (indennità, sanzione, interessi)
- NO sanzioni al codice della strada

ACCERTAMENTO ESECUTIVO: contenuto

AVVERTENZE DA INSERIRE NELL'AVVISO LA FORMULA ESECUTIVA E PRECETTIVA

Il presente avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di versare gli importi riportati che comprendono imposte, interessi e sanzioni;

L'atto di accertamento, trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 1 c. 792 L. 160/2019;

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento, la riscossione dell'ammontare dovuto è affidata a _____ OPPURE l'ammontare dovuto è riscosso coattivamente dall'ente impositore, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento/ingiunzione fiscale

(N.B.: nel caso in cui l'Ente non abbia individuato il concessionario, può precisare che il soggetto affidatario sarà quello indicato nella raccomandata informativa)

ACCERTAMENTO ESECUTIVO: contenuto

All'atto impositivo (avviso di accertamento) si aggiunge la parte esecutiva

ACCERTAMENTO: Imposta + interessi + sanzioni = importo complessivo
(eventuale riduzione sanzioni 1/3 per adesione entro 60 gg.)

PARTE ESECUTIVA: intimazione ad adempiere, esecutività dell'atto trascorso il termine per proporre ricorso, dopo 30 gg. dal termine ultimo per effettuare il versamento si procede alla riscossione coattiva senza la preventiva notifica di ingiunzione/cartella + oneri di riscossione + interessi moratori + spese esecutive

Interessi moratori (→), pari all'interesse legale che può essere maggiorato di non oltre 2 punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione regolamentare

Si applicano dal 91° giorno successivo alla notifica (60 + 30) e fino alla data del pagamento

ACCERTAMENTO ESECUTIVO: contenuto

ONERI RISCOSSIONE (comma 803 lett. a)

(**NO ADER** →)

- 3% (max 300 euro): entro 60 giorni dall'esecutività dell'atto (dal 61° al 120° giorno)
- 6% (max 600 euro): oltre 60 giorni dall'esecutività dell'atto (dal 121° giorno)

Percentuale da calcolare su importo complessivo dell'accertamento esecutivo

SPESE ESECUTIVE: compensi dovuti a istituti vendite giudiziarie, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con apposito Dm (nelle more Dm 21/11/2000, Dm 12/9/2012 + Dm 455/2001, 109/97 e 80/09 per oneri IVG) comma 803 lett. b) (nuovo DM 14/4/2023 →)

ACCERTAMENTO ESECUTIVO: contenuto

INTERESSI MORATORI

Occorre verificare quale misura di interessi moratori è stata fissata dall'ente impositore, distinguendo quelli previsti dal comma 165 della legge n. 296/2006 da quelli previsti dal comma 802 della legge 160/2019.

INTERESSI MORATORI DA ACCERTAMENTO

c. 165 L. 296/2006: *“La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.”* (I.L. +/- max 3%)
(periodo: dalla data scadenza pagamento all'emissione dell'avviso)

(segue →)

ACCERTAMENTO ESECUTIVO: contenuto

INTERESSI MORATORI DA RISCOSSIONE COATTIVA

C. 802 L. 160/2019: *“interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall’ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997”*. (I.L. + max 2%)
(periodo: dal 31° giorno esecutività atto fino al pagamento)

INGIUNZIONE FISCALE

E' sorto un dubbio interpretativo in ordine al momento iniziale di calcolo degli interessi di mora previsti dal comma 802 della L. 160/2019, applicabili “decorsi trenta giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792” (avviso di accertamento esecutivo). Si ritiene opportuno attenersi alla lettera di questa disposizione (comma 802) pur considerando che l’ingiunzione fiscale – alla quale sono applicabili i commi da 794 a 803 e quindi anche la disposizione relativa agli interessi di mora - è di per sé un atto esecutivo, per cui a rigore gli interessi decorrerebbero già a partire dall’emissione dell’ingiunzione fiscale.

INTERESSI LEGALI

Misura	Periodo	Normativa di riferimento
2,5%	dall'1/1/2012 al 31/12/2013	D.M. Economia e Finanze 12/12/2011
1%	dall'1/1/2014 al 31/12/2014	D.M. Economia e Finanze 12/12/2013
0,5%	dall'1/1/2015 al 31/12/2015	D.M. Economia e Finanze 11/12/2014
0,2%	dall'1/1/2016 al 31/12/2016	D.M. Economia e Finanze 11/12/2015
0,1%	dall'1/1/2017 al 31/12/2017	D.M. Economia e Finanze 7/12/2016
0,3%	dall'1/1/2018 al 31/12/2018	D.M. Economia e Finanze 13/12/2017
0,8%	dall'1/1/2019 al 31/12/2019	D.M. Economia e Finanze 12/12/2018
0,05%	dall'1/1/2020 al 31/12/2020	D.M. Economia e Finanze 12/12/2019
0,01%	dall'1/1/2021 al 31/12/2021	D.M. Economia e Finanze 11/12/2020
1,25%	dall'1/1/2022 al 31/12/2022	D.M. Economia e Finanze 13/12/2021
5,00%	dall'1/1/2023	D.M. Economia e Finanze 13/12/2022

COSTI NOTIFICHE E PROCEDURE ESECUTIVE

DM 14/4/2023 (in vigore dal 14/5/2023)

L'art. 2 del Dm stabilisce i seguenti costi per le notifiche e per i solleciti:

- euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
- euro 6,51 per le raccomandate semplici;
- euro 2,00 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo **posta elettronica certificata**;
- euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del DPR 600/1973 e dell'art. 14 della legge n. 890/1982 (atti giudiziari);
- euro 1,33 per i **solleciti** inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019;
- euro 12,19 per le notifiche eseguite all'estero.

COSTI NOTIFICHE E PROCEDURE ESECUTIVE

DM 14/4/2023 (in vigore dal 14/5/2023)

In ordine al rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori, l'art. 5 del Dm rinvia all'apposita tabella A correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari ai sensi del comma 803, lett. b), della legge n. 160/2019, prevedendo un coefficiente di maggiorazione da applicare per gli importi superiori a euro 500,00, prendendo per base l'importo complessivo del credito per cui si procede.

Tra le spese esecutive, si segnala la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (euro 43,00), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (euro 212,00), la cancellazione ipotecaria (euro 78,00), il pignoramento mobiliare (26,00), il pignoramento presso terzi (euro 38,00) e il pignoramento immobiliare o di mobili registrati (euro 248,00).

Momento sondaggio!

(1)



NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Messo comunale: ambito territoriale

Messo speciale ex art. 1 co. 158-160 L. 296/2006: ambito territoriale del Comune di nomina

A mezzo posta atti giudiziari (busta verde): L. 890/1982

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

E' possibile la notifica a mezzo semplice raccomandata A.R.?

L'avviso di accertamento esecutivo è innanzitutto un accertamento (che svolge anche funzione di titolo esecutivo), dunque un atto del responsabile del tributo la cui notifica può essere effettuata: 1) dal soggetto che ha formato l'atto; 2) dal soggetto che per legge è abilitato ad effettuare la notifica dell'atto.

Si applica quindi il **comma 161 della legge n. 296/2006** il quale prevede la notifica degli avvisi di accertamento *"anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento"*, modalità peraltro ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale (ord. n. 2/2020, ord. n. 104/2019, sent. n. 175/2018).

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

E' possibile la notifica a mezzo semplice raccomandata A.R.?

In ordine alla notifica a mezzo semplice raccomandata A.R. degli avvisi di accertamento esecutivi (c.d. atti impositivi), si è più volte pronunciata favorevolmente la Cassazione (n. 10109/2023 e n. 23435/2022), che non ritiene necessaria la notifica con la procedura prevista dalla legge n. 890/1982 per gli atti giudiziari (busta verde). D'altronde, la notifica dell'atto impositivo non è requisito di giuridica esistenza e perfezionamento ma solo una condizione integrativa d'efficacia dell'atto, per cui la sua inesistenza o invalidità non determina automaticamente l'inesistenza dall'atto se il contribuente è venuto a conoscenza entro il termine di decadenza (cfr. Cass., n. 21071/2018, n. 8374/2015 e n. 654/2014).

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo posta: sdoppiamento dei termini

Con questo principio vengono tutelati sia gli interessi dell'ente impositore che quelli del contribuente, prevedendo il perfezionamento della notifica in due momenti: quello della consegna all'agente notificatore, per l'ente (che non sia il suo messo comunale), quello della ricezione, per il destinatario.

Il principio, di conio giurisprudenziale (sentenza Corte costituzionale n. 477/2002, ordinanza n. 28/04; Cassazione nn. 17588/2012, 12427/2011, 29162/2008, 28665/2008), è stato poi recepito dal legislatore con una modifica all'articolo 60 del Dpr 600/1973

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo posta: sdoppiamento dei termini

Si tratta peraltro di un principio pacificamente applicabile anche ai tributi locali: cfr. Cass. n. 385 del 10/1/2017, Cass. 16168 del 19/6/2018, Cass. n. 33112 del 21/12/2018 e Cass. 29077 del 18/12/2020

Questione rimessa all'esame delle Sezioni Unite dalla Cassazione con l'ordinanza interlocutoria n. 15545/2020

Con la **sentenza n. 40543 del 17/12/2021** le **Sezioni Unite** hanno risolto definitivamente la questione, evidenziando l'orientamento pacifico e consolidato, nel senso di riconoscere il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche per gli atti impositivi, a prescindere dalla loro particolare struttura e natura.

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo posta: compiuta giacenza

La notifica diretta a mezzo posta con semplice raccomandata A.R. (busta bianca) è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (**DM 1/10/2008**) e non da quelle della L. n. 890/1982 (Cass. 10245/2017, Cass. 2047/2016, Cass. 3254/2016, Cass. n. 25712 del 22/9/2021, Cass. n. 17002 del 26/5/2022)

La notificazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (no CAD L. 890/82), ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore (Cass. 2047/2016; Cass. 22896/2017, Cass. 15834/2017, Cass. 25791/2016, Cass. 3425/2019, Cass. n. 10131 del 28/5/2020; Cass. 2339 del 2/2/2021; Cass. n. 16183 del 9/6/2021)

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo posta tramite agenzie private

Con le pronunce **n. 28900 del 19/10/2021**, **n. 22895 del 21/7/2022** e **n. 29343 del 7/10/2022** la **Cassazione** ha ribadito il proprio orientamento secondo cui gli operatori postali privati possono effettuare le notifiche degli atti impositivi a mezzo semplice raccomandata AR (busta bianca).

In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite nelle sentenze n. 8416/2019 e n. 299/2020, cui hanno fatto seguito numerose pronunce delle Sezioni semplici n. 15360/2020; n. 25521/2020 e n. 16678/2021.

Le agenzie private munite di licenza sono legittimate ad effettuare le semplici raccomandate AR (buste bianche) a partire dal 30/4/2011 e recentemente anche le raccomandate di atti giudiziari ai sensi della legge n. 890/82 (buste verdi) se in possesso della specifica licenza (alla data del 27/4/2023 risultano rilasciate n. 22 licenze individuali “speciali” ad operatori privati).

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo PEC (posta elettronica certificata)

Riferimenti normativi

L'art. 149-bis del c.p.c. consente di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata "se non è fatto espresso divieto dalla legge".

Il D.Lgs. n. 217 del 13/12/2017 (art. 7 comma 1-quater), in vigore dal 27 gennaio 2018, consente di notificare a mezzo PEC *"gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario."* Si ritiene che l'inciso finale "fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario" significa che è fatto salvo l'articolo 60 del Dpr 600/73 che per i tributi erariali prevede una specifica disciplina sulla notifica via PEC.

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo PEC (posta elettronica certificata)

A quali soggetti?

Dal 1° luglio 2013 c'è l'obbligo per le imprese di comunicare la PEC al Registro delle Imprese: tale indirizzo confluisce in modo automatico nell'indice nazionale degli indirizzi Pec (**INIPEC**: elenco pubblico aperto a tutti).

INAD. Dal 6 giugno 2023 diversi soggetti possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione

Dal 6 luglio 2023 è possibile la consultazione: <https://domiciliodigitale.gov.it>

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo PEC (posta elettronica certificata)

A quali soggetti?

Va effettuata a tutti i contribuenti che hanno un domicilio dichiarato o che risultano dall'INI-PEC, dall'IPA e dall'INAD

L'utilizzo della modalità analogica comporta oneri aggiuntivi a carico dell'ente, che determinerebbe un danno erariale

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo PEC (posta elettronica certificata)

Modalità

Va trasmessa a mezzo PEC copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni

Allegare file da firmare digitalmente in formato .p7m (CADES)

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta certificata del destinatario

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo PEC (posta elettronica certificata) Giurisprudenza

Legittima la notifica effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri

Con le recenti decisioni n. 15979/2022 e n. 982/2023 la Cassazione ha affermato che è legittima la notifica di una cartella di pagamento notificata da un indirizzo Pec (del mittente) non risultante dai pubblici registri. Solo l'indirizzo del destinatario deve risultare da appositi registri e non anche quello del mittente, considerato che la provenienza dell'atto dall'Ufficio pubblico non è in discussione. *(indirizzo recente)*

Legittima la notifica della cartella effettuata a mezzo PEC in formato pdf

Con la decisione n. 31261 del 3/11/2021 la Cassazione ha affermato la legittimità di una cartella di pagamento notificata a mezzo PEC in formato pdf (e non .p7m) e senza firma digitale. *(indirizzo non consolidato)*

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo PEC (posta elettronica certificata)

CASELLA PEC SATURA

- ATTENZIONE -

Con la decisione **n. 16125 del 7/6/2023** la **Cassazione** ha ribadito il proprio recente orientamento secondo cui la notifica telematica non può ritenersi effettuata se non va a buon fine perché la casella di posta certificata del legale del contribuente risulta piena, ma **va rinnovata presso il domicilio fisico**. La notifica telematica al domicilio digitale è, dunque, valida solamente nell'ipotesi di avvenuta consegna; diversamente, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio, nell'eventualità di casella telematica piena per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante ha l'onere di riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto.

La Cassazione dà quindi continuità all'orientamento da ultimo affermato con pronuncia n. 2193 del 2023 e n. 40758/2021

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Notifica effettuata a mezzo Piattaforma Digitale

PND = Piattaforma Notifiche Digitali (art. 26 D.L. 76/2020 – L. 120/2020)

- In alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente sulla piattaforma i corrispondenti documenti informatici
- La P.A. carica sulla piattaforma il documento da notificare, mentre il gestore della piattaforma invia avviso al destinatario del deposito dell'atto (tramite PEC o domicilio eletto)
- L'accesso alla piattaforma da parte del destinatario si effettua con SPID, CIE, APPio
- La notifica si perfeziona per la P.A. alla data in cui il documento è reso disponibile su piattaforma, mentre per il destinatario i termini sono differenziati (in relazione alla PEC ricevuta, mancato recapito e invio cartaceo)
- Si attendono decreti attuativi per adesione delle Amministrazioni e per le modalità tecniche dell'infrastruttura

NOTIFICA ACCERTAMENTO ESECUTIVO

RIEPILOGO

- Messo comunale o messo speciale (L. 296/06): ambito territoriale
- Ufficiale giudiziario: cpc
- Semplice raccomandata AR (busta bianca): DM 1/10/2008
- Posta atti giudiziari (busta verde): L. 890/1982
- PEC: d.lgs. 217/2017
- Agenzie private di recapito: in possesso di licenza individuale
- Piattaforma Notifiche Digitali (PND): art. 26 D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

- **Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER):** affidamento diretto senza gara, con delibera di consiglio comunale (non c'è nessuna esclusiva di ADER)
- **Concessionari privati** iscritti nell'albo ministeriale (1^a sezione): nel caso in cui il Comune intende esternalizzare l'attività di riscossione coattiva (gli atti vengono sottoscritti dal concessionario)
- **Affidatari privati** iscritti nell'albo ministeriale (2^a sezione): nel caso in cui il Comune intende esternalizzare solo le attività propedeutiche e di supporto all'Ente (gli atti vengono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'Ente)

AFFIDAMENTO DEL CARICO ALL'ADER

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

C. 792 lett. b): *«Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate dal competente ufficio dell'ente. Le modalità di trasmissione del carico da accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono demandate a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;»*

Decreto non ancora adottato e del quale non è possibile prevederne i tempi
Nelle more, **ADER** ha predisposto un tracciato informatico, denominato «Tracciato Accertamenti Esecutivi Enti AER-AEE600», che potrà essere utilizzato sino all'emanazione del previsto decreto al quale ci si dovrà obbligatoriamente attenere dalla sua entrata in vigore. La versione del tracciato è di novembre 2020 ed è stato segnalato agli Enti Locali con nota ADER del 25/1/2021. Dal 23/8/2021 è attivo il nuovo servizio web “Accertamenti Esecutivi Enti”.

AFFIDAMENTO ADER: ONERI RISCOSSIONE

Per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2022 si applicano i seguenti oneri:

➤ **A carico dei destinatari**

spese per procedure esecutive e notifica

➤ **A carico degli Enti**

- 1) Quota da determinarsi con successivo Dm in caso di emanazione di provvedimento di sgravio totale/parziale da parte dell'ente impositore;
- 2) Quota 1% delle somme riscosse, di partecipazione al costo del servizio;

La suddetta disciplina non si applica in caso di riscossione coattiva effettuata direttamente dal Comune oppure affidata a soggetti esterni (diversi da ADER). In tal caso continua ad applicarsi il c. 803 della L. 160/2019, quindi oneri del 3% o 6% a seconda del tempo di pagamento effettuato dal contribuente.

LA RACCOMANDATA INFORMATIVA DELLA PRESA IN CARICO (RISCOSSIONE ESTERNALIZZATA)

- Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo di pagamento, la riscossione è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione
- Non è necessaria se il soggetto che ha emesso l'accertamento è lo stesso soggetto che effettua la riscossione coattiva
- C. 792, lett. c) il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione
- L'informativa non deve essere inviata in caso di fondato pericolo per la riscossione

PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- **AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO:** acquisisce efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni (per le entrate patrimoniali) ovvero decorso il termine per proporre ricorso (per le entrate tributarie)
- Per le entrate tributarie occorre quindi considerare la sospensione feriale (31 giorni: dall' 1/8 al 31/8) e la procedura di accertamento con adesione (sospensione 90 giorni)
- I due periodi (31+90) sono cumulabili (si veda l'art. 7-quater, c. 18 del D.L. 193/2016 conv.L. 225/2016)
- Pertanto, dalla notifica dell'avviso il contribuente ha un termine complessivo di 60 + 90 giorni, in totale 150 giorni per proporre ricorso. Se il termine di 90 giorni intercetta il periodo di sospensione feriale, si devono aggiungere altri 31 giorni.

PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- **STAND STILL:** decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo di pagamento si può procedere alla riscossione forzata
- **ESECUZIONE SOSPESA:**
- Per 180 gg. (6 mesi) dall'affidamento in carico degli atti al soggetto legittimato alla riscossione (Ader / concessionario)
- Per 120 gg. (4 mesi) se la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo (Comune / concessionario)

PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- **NON SI APPLICA LA SOSPENSIONE:**
- con riferimento alle azioni cautelari e conservative (fermo, ipoteca, ecc.)
- in presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (ndr: non dal termine per la proposizione del ricorso)

PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- **RIEPILOGO:**
- 60 giorni dalla notifica dell'avviso (entrate patrimoniali) o termine ricorso (per entrate tributarie) → efficacia di titolo esecutivo
- 30 giorni = stand still
- 180 / 120 giorni (sospensione) = nel primo caso se soggetto diverso da chi ha emesso l'accertamento
- L'esecuzione soffre di un periodo lungo di sospensione

I SOLLECITI DI PAGAMENTO

- **IMPORTI FINO A 10.000 EURO:** prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare occorre inviare un sollecito di pagamento al debitore invitandolo ad effettuare il pagamento entro 30 giorni
- Per il recupero di **importi fino a 1.000 euro** il termine per il pagamento è di 60 giorni
- Il sollecito rappresenta il primo atto che riceverà il debitore dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo (o dell'ingiunzione fiscale)

I SOLLECITI DI PAGAMENTO

- **CHI LI EMETTE? (il soggetto che riscuote coattivamente o chi ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo?)**
- La norma fa riferimento agli «enti», ma deve intendersi applicabile anche agli affidatari del servizio (concessionari) trattandosi di soggetti che operano in nome e per conto dei comuni
- In caso di affidamento di attività in supporto procede il Comune
- Per l'ADER la questione è controversa (→)

I SOLLECITI DI PAGAMENTO

- **CHI LI EMETTE?**
- QUESTIONE ADER: In caso di affidamento della riscossione coattiva ad ADER chi procede all'invio dei solleciti?
- **MEF** -risposta a **Telefisco 2022**: il sollecito deve essere inviato dai soggetti che emettono l'atto di accertamento, cioè dai Comuni
- *Posizione non condivisibile*: il c. 795 (solleciti) non è richiamato dal c. 785 (in caso di affidamento ad ADER si applica solo il c. 792), per cui la disciplina dei solleciti non si applica in caso di affidamento ad ADER (i solleciti non sono citati nel tracciato ADER)

I SOLLECITI DI PAGAMENTO

- **INVIO CON QUALI MODALITÀ?**
- **Non è prevista la notifica** (c. 795: «gli enti devono inviare»)
- Il rinvio al c. 544 della legge 228/2012 per importi fino a 1.000 euro lascia intendere che vanno spediti con «posta ordinaria» (il Dm 14/5/2023 prevede un addebito al contribuente di € 1,33)
- Nulla si dice invece per i solleciti riguardanti importi fino a 10.000 euro (la norma non specifica le modalità dell'invio), che potrebbero essere inviati con modalità tracciabili (raccomandata, pec, ecc.), ma in tal caso il Comune non può addebitare al contribuente un importo superiore ad € 1,33 (il DM 14/5/23 conferma che si tratta di un atto da inviare)

I SOLLECITI DI PAGAMENTO

- **RIEPILOGO**
- Solleciti per importi fino a 10.000 euro
- Emessi dai comuni o dai concessionari (NO da ADER)
- Inviati con posta ordinaria (fino a 1.000 euro) ed eventualmente con modalità tracciabili (racc., pec) per importi fino a 10.000 euro (*MEF Telefisco 2022*: non è preclusa all'ente impositore, laddove lo ritenga opportuno e più garantista, optare per altre forme di comunicazione)

FASE ESECUTIVA

- Se tutti i tentativi di recupero (solleciti, ecc.) non sono andati a buon fine si apre la fase esecutiva o cautelare
- L'efficacia esecutiva del titolo dura un anno: successivamente le azioni esecutive devono essere precedute dalla notifica di un atto di intimazione ad adempiere ex art. 50 DPR 602/73
- (→ modulo formativo «Esecuzioni, procedure cautelari, fermi. Come massimizzare l'efficienza della riscossione coattiva degli Enti» 13/11/2023 – 12/12/2023)

FASE CAUTELARE/ESECUTIVA

- **PROCEDURE CAUTELARI:**
- Fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/73)
- Ipoteca (art. 77 DPR 602/73)
- **MISURE ESECUTIVE**
- Espropriazione mobiliare (artt. 62-71 DPR 602/73)
- Espropriazione immobiliare (esclusa se unico immobile del debitore; diversamente si può procedere se l'importo del credito supera 120.000 euro: art. 76 DPR 602/73) ← limitata
- Pignoramento presso terzi (procedura semplificata, tranne per i crediti pensionistici: art. 72-bis DPR 602/73))
(non esiste una disposizione sull'ordine delle azioni)

RISCOSSIONE COATTIVA

- **RIEPILOGO**
- **STRUMENTI**
- ***Per gli atti emessi fino al 31/12/2019***
 - Cartella di pagamento/ruolo (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
 - Ingiunzione fiscale (tutti gli altri soggetti)
- ***Per gli atti emessi dal 1° gennaio 2020***
 - Accertamento esecutivo

RISCOSSIONE COATTIVA

- **RIEPILOGO**
- **FASI**
- ***Cautelare***
 - Fermo amministrativo
 - Ipoteca
- ***Esecutiva***
 - Espropriazione mobiliare
 - Espropriazione immobiliare
 - Espropriazione presso terzi

**Momento
sondaggio!**

(2)



Grazie per l'attenzione

Giuseppe Debenedetto

Scuola
iFEL

A cura di
Scuola IFEL

formazione@fondazioneifel.it
elearning.fondazioneifel.it

